



“Consiglio regionale della Campania”

XI LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 163 del 27/10/2021

Regolamento di attuazione della legge regionale 24 giugno 2020, n. 15 (Legge a sostegno delle buone pratiche per le politiche integrate di sicurezza. Istituzione di Punti di Lettura rivolti alle bambine e ai bambini dalla nascita fino a sei anni di età e ai loro genitori)

Firmato da: Magda Fabbrocini

SCHEMA DI REGOLAMENTO “Regolamento di attuazione della legge regionale 24 giugno 2020, n. 15 (Legge a sostegno delle buone pratiche per le politiche integrate di sicurezza. Istituzione di Punti Lettura rivolti alle bambine e ai bambini dalla nascita fino a sei anni di età e ai loro genitori)”

**Art. 1
Oggetto.**

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di erogazione delle risorse previste dalla legge regionale 24 giugno 2020, n. 15 (*Legge a sostegno delle buone pratiche per le politiche integrate di sicurezza. Istituzione di Punti Lettura rivolti alle bambine e ai bambini dalla nascita fino a sei anni di età e ai loro genitori*).

**Art. 2
Soggetto attuatore.**

1. La Fondazione Politiche Integrate di Sicurezza, di seguito Fondazione Pol.i.s., è individuata quale soggetto di riferimento per l’attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale 15/2020, in conformità all’articolo 16 della legge regionale 19 gennaio 2009, n. 1.
2. A tale scopo, la Fondazione Pol.i.s., in particolare:
 - a) istituisce, previo avviso pubblico, l’elenco dei soggetti interessati a dare disponibilità per l'utilizzazione degli spazi ospitanti i Punti Lettura;
 - b) provvede, nel rispetto della normativa vigente, all’allestimento dei Punti Lettura e alla realizzazione di contenuti scientifici e dei servizi necessari alla realizzazione delle attività;
 - c) istituisce, **previo avviso pubblico, l’elenco dei soggetti interessati allo svolgimento delle attività dei Punti lettura;**
 - d) cura l’individuazione dei bambini, delle bambine e dei genitori partecipanti alle attività dei Punti Lettura.

**Art. 3
Spazi**

1. Per consentire l’individuazione degli spazi di cui all’articolo 2 della legge regionale 15/2020, la Fondazione Pol.i.s., tramite avviso pubblico, istituisce un elenco dei soggetti interessati a dare disponibilità per l'utilizzazione degli stessi.
2. Gli spazi, da riservare alle attività dei Punti Lettura, nel rispetto della normativa vigente, devono avere le seguenti caratteristiche:
 - a) essere adeguati alle normative in materia di sicurezza vigenti;
 - b) essere in ottimo stato manutentivo e privi di mobilio e suppellettili non funzionali alle attività;
 - c) possedere accesso tale da consentire l’ingresso con passeggini/carrozine;
 - d) essere situati in un ambiente privo di inquinamento acustico, lontano dai rumori;
 - e) essere adeguatamente climatizzati;
 - f) essere provvisti di almeno una fonte di luce naturale;
 - g) garantire adeguata riservatezza agli utenti.
3. La dotazione di uno spazio all’aperto adeguato allo svolgimento delle attività è considerata titolo preferenziale.

**Art. 4
Allestimento dei Punti Lettura.**

1. L'allestimento e la dotazione dei Punti Lettura consiste:
 - a) nella dotazione libraria iniziale e nel successivo aggiornamento delle collezioni;
 - b) nell'arredo dello spazio;
 - c) nei materiali informativi e divulgativi destinati alle famiglie.
2. Per l'acquisto di beni e materiali necessari all'allestimento dei Punti Lettura, nonché per la realizzazione di contenuti scientifici e altri servizi necessari alla realizzazione delle attività (azioni di ricerca, formazione, raccolta ed elaborazione dati, monitoraggio, disseminazione dei risultati, valutazione d'impatto, comunicazione ed altro), la Fondazione Pol.i.s. individua i soggetti affidatari nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

Art. 5 **Operatori.**

1. **Per le finalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 15/2020**, la Fondazione Pol.i.s., tramite avviso pubblico, **istituisce un elenco dei soggetti interessati a svolgere le attività dei Punti Lettura.**
2. **Gli operatori di cui al comma 1 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:**
 - a) requisiti di carattere generale per contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 - a) diploma di Scuola Secondaria di Secondo grado;
 - b) esperienza complessiva per almeno un biennio in attività di lettura di relazione rivolta alla fascia d'età da 0 a 6 anni e agli adulti di riferimento.
3. Costituiscono titoli preferenziali per la selezione degli operatori:
 - a) diploma di laurea triennale;
 - b) diploma di laurea magistrale o vecchio ordinamento;
 - c) titoli post laurea;
 - d) corsi di formazione sulla promozione della lettura rivolta alla prima infanzia e alla lettura di relazione;
 - e) corsi di formazione e/o workshop sull'editoria per l'infanzia;
 - f) esperienze di almeno 2 anni con funzione di lettore/lettrice in progetti finalizzati alla promozione della lettura dialogica con la prima infanzia;
 - g) esperienze di almeno 2 anni con ruolo di gestione delle attività e monitoraggio delle stesse in progetti finalizzati alla promozione della lettura dialogica con la prima infanzia.

Art. 6 **Modalità per l'erogazione delle risorse.**

1. Fatte salve eventuali modifiche e/o condizioni imposte dalla natura delle risorse impiegate, l'erogazione dei fondi è disposta in conformità alle disposizioni del presente articolo.
2. La prima anticipazione delle risorse, pari al 40% dell'importo annuale, è erogata alla Fondazione Pol.i.s. a seguito della presentazione, da parte della stessa, entro il 30 settembre di ogni anno, di:
 - a) comunicazione di avvio delle attività relative all'annualità in corso;
 - b) richiesta di erogazione dell'anticipo del 40% dell'importo annuale;
 - c) relazione progettuale relativa alle attività da svolgersi per l'annualità in corso.
3. La seconda anticipazione delle risorse, pari al 30% dell'importo annuale, è erogata a seguito della presentazione, entro il 30 gennaio di ogni anno, di:
 - a) richiesta di erogazione del secondo anticipo, pari al 30% dell'importo annuale;
 - b) una relazione circa lo svolgimento delle attività realizzate.
4. Il saldo, pari al 30% dell'importo annuale, è erogato a seguito della presentazione, entro il 30 giugno di ogni anno, di:
 - a) richiesta di erogazione del saldo pari al 30% dell'importo annuale;

b) una relazione circa lo svolgimento delle attività realizzate, comprensiva di un quadro riepilogativo delle spese.

Art. 7

Tutela della Privacy.

1. I dati di cui la Regione Campania entra in possesso in osservanza del presente regolamento sono trattati nel rispetto del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE.

Art. 8

Disposizioni transitorie e finali.

1. Per consentire l'avvio delle attività in fase di prima applicazione, in considerazione dei ritardi causati dalla emergenza pandemica da COVID 19 e della dichiarazione del conseguente stato di emergenza, le modalità di richiesta dei fondi sono le seguenti:

a) il primo anticipo delle risorse, pari al 50% dell'importo annuale, è erogato alla Fondazione Pol.i.s. a seguito della presentazione, da parte della stessa, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, di:

- 1) richiesta di erogazione dell'anticipo del 50% dell'importo annuale;
- 2) relazione progettuale relativa alle attività da svolgersi;

b) il saldo, pari al 50% dell'importo annuale, è erogato a seguito della presentazione di:

- 1) richiesta di erogazione del saldo pari al 50% dell'importo annuale;
- 2) una relazione circa lo svolgimento delle attività realizzate, comprensiva di un quadro riepilogativo delle spese.

2. Ai fini dell'individuazione degli spazi e degli operatori si utilizzano, per l'avvio delle attività, gli albi esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 9

Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.